
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	--

**I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE
EUROPEA DI INTERESSE REGIONALE**
(aggiornamento alla data dell'11 giugno 2014)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

1. PANORAMA (breve focus su alcune di particolare interesse per le regioni).

Aggiornamento su importanti atti legislativi UE che hanno concluso l'iter legislativo.

Le direttiva VIA


La **DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati** è stata pubblicata nella GUUE serie L 124 del 25 aprile 2014. Trascorsi i 20 giorni dalla pubblicazione, la direttiva è ormai entrata in vigore. L'articolo 3 della direttiva prevede espressamente che entro la data del **16 maggio 2017** *"(...) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (...)".*

La direttiva sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

La **DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici** è stata pubblicata nella GUUE serie L 133 del 6 giugno 2014. Trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione, la direttiva entrerà in vigore il 26 giugno 2014. L'articolo 11 della direttiva prevede espressamente che entro la data del **27 novembre 2018** *"(...) 1. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018. Essi comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, entro 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, adottano, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 7 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche. Gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di cui al primo comma in relazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sub-centrali fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica. All'atto della pubblicazione del riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure di cui al primo comma. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".*

Il percorso di modernizzazione sugli aiuti di stato.

Il percorso di modernizzazione delle regole sugli aiuti di stato è stato avviato dalla Commissione europea nel 2012 con la presentazione della relativa Comunicazione strategica. Gli obiettivi principali della riforma sono: favorire la crescita attraverso un mercato interno rafforzato, dinamico e competitivo; concentrare l'azione sui casi di maggiore impatto per il mercato interno; prevedere norme semplificate e consentire di assumere decisioni in tempi più rapidi.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	--

La Commissione europea ha adottato quasi tutti i principali atti (regolamenti e orientamenti), in tempo per l'avvio del prossimo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, anche se il percorso non è ancora del tutto concluso. Di seguito lo "stato dell'arte".

Risultano adottati:

- Regolamento generale di esenzione per categoria - cd. GBER (21 maggio 2014);
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2014-2020 (21 maggio 2014);
- Orientamenti in materia di aiuti di stato per l'ambiente e l'energia 2014-2020 (9 aprile 2014);
- Orientamenti UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (20 febbraio 2014);
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (15 gennaio 2014);
- Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (18 dicembre 2013);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (19 giugno 2013);
- Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (18 dicembre 2012).


Risultano ancora non adottati:

- Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (il 5 novembre 2013 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema);
- Orientamenti sugli aiuti di stato per la promozione di importanti progetti di comune interesse europeo (il 28 gennaio 2014 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema);
- Sono ancora in fase di revisione le regole sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

La programmazione dei fondi strutturali: lo stato dell'arte

Il Governo italiano ha trasmesso a fine aprile l'Accordo di partenariato integrato sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione europea sulla prima bozza trasmessa in precedenza. Entro il 22 luglio 2014, quindi le regioni italiane dovranno trasmettere alla Commissione europea il POR così da avviare i negoziati che porteranno alla definitiva adozione con decisione della stessa Commissione europea dei diversi programmi operativi.

Si segnala che con riferimento allo "stato dell'arte" della programmazione italiana, non risulta ancora definita la questione dell'inserimento, o meno, nel patto di stabilità interno delle risorse per il co-finanziamento dei programmi operativi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

2.1 ATTI LEGISLATIVI.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 538/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 463/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2014 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

DIRETTIVA 2014/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori


DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

DECISIONI

DECISIONE (UE) N. 472/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2014 sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	--

dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [C(2014) 2082]

2.2 LE RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA-PROV(2014)0394 Un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro. *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (2013/2176(INI))*

P7_TA-PROV(2014)0430

Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI))

P7_TA-PROV(2014)0459

Seguito dato dalla Commissione alla consultazione delle PMI ("Top 10") sugli atti legislativi dell'UE. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sul processo di consultazione "Top10" e la riduzione dell'onere normativo dell'UE a carico delle PMI (2013/2711(RSP))

2.3 LE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazioni strategiche e Relazioni

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla governance delle strategie macroregionali COM/2014/0284 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea COM/2014/0179 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE COM(2013) 229 final del 29.4.2013

LIBRO VERDE sulla sanità mobile ("mHealth") Bruxelles, COM(2014) 219 final del 10.4.2014

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom COM(2014) 209 final del 2.4.2014



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Firenze, 12 - 13 giugno 2014

Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione della direttiva sui diritti aeroportuali COM(2014) 278 final del 19.05.2014
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI l'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani COM(2014) 254 final del 08.05.2014

Proposte di atti legislativi

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio COM/2014/0180 final

3. NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI ATTUAZIONE DI NORME DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

3.1 Leggi nazionali

Il Disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" (Atto Camera 1836) è stato assegnato il 22 novembre 2013 in prima lettura alla Camera dei deputati. La discussione in Assemblea risulta iniziata il 28 aprile 2014.

Il Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis" (Atto Camera: 1864) è stato assegnato il 28 novembre 2013 in prima lettura alla Camera dei deputati. La discussione in Assemblea risulta iniziata il 28 aprile 2014.

Ulteriori segnalazioni:

POSIZIONE DELLE REGIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI SULLA "STRATEGIA EUROPEA PER UNA MAGGIORE CRESCITA E OCCUPAZIONE NEL TURISMO COSTIERO E MARITTIMO" (COM (2014) 86) E ALLA PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI "PRINCIPI EUROPEI DELLA QUALITÀ DEL TURISMO" (COM (2014) 85) Richiesta di Intesa della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

Per la prima volta, l'8 maggio 2014, la Conferenza delle Regioni ha deciso di inviare al Governo la richiesta di intesa ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 234 del 2012 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*". Si tratta del primo caso in cui viene data



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Firenze, 12 - 13 giugno 2014

Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale

attuazione alla disposizione della legge 234 del 2012 che ha l'obiettivo di consentire l'individuazione, nel materie di interesse delle regioni, di una posizione condivisa delle regioni con il Governo ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere nel corso dei negoziati presso le Istituzioni europee. Questa disposizione già prevista nella precedente legge 11 del 2005 (cd. legge Buttiglione) sinora non è stata mai attuata, pur rappresentando il principale strumento che la legge di procedura nazionale prevede per la definizione di una posizione interregionale da cui partire per il successivo confronto con il governo nazionale.

Nel caso di specie la materia interessata è il turismo e per definire la posizione delle regioni la Conferenza ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna (Risoluzione della Commissione Bilancio Affari Generali e Istituzionali (oggetto 5327) del 20 marzo 2014 (all. 1) già trasmesse al Governo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 234 del 2012), di un parere della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e di una mozione presentata al Senato della Repubblica (all. 3) avente ad oggetto la Strategia Europea per una Crescita Blu (Blue Growth) e la sua rilevanza nel quadro italiano.


Parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo di attuazione della DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/327CE.

Ulteriori adempimenti in attuazione della legge 234/2012: la Relazione trimestrale del Governo al Parlamento sulle infrazioni.

Il 9 maggio 2014 il Governo ha trasmesso ai Presidenti della Camera, del Senato, della Corte dei Conti e delle Regioni e Province Autonome le informazioni in materia di precontenzioso, contenzioso dinanzi la Corte di Giustizia e aiuti di Stato riguardanti l'Italia e relative al primo trimestre del 2014.

L'articolo 14, comma 1, della legge 234 del 2012, n. 234 stabilisce, infatti, che il Governo è tenuto ad assicurare l'informazione istituzionale sull'andamento dei casi di precontenzioso e contenzioso e dei procedimenti di indagine formale dell'Italia con l'Unione Europea e, quindi, a trasmettere con cadenza trimestrale al Parlamento, alla Corte dei Conti, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano i seguenti elenchi:

- l'elenco delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea sui giudizi di cui l'Italia è stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a);
- l'elenco dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b);
- l'elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia (art. 14, lett. c);
- l'elenco dei procedimenti di indagine formale in materia di aiuti di Stato, avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (art. 14, lett. d).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

3.2 Leggi regionali

REGIONE ABRUZZO

L.R. 3 aprile 2014, n. 16

Modifiche alla *legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55* "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della *direttiva 2009/128/CE* e della *direttiva 2007/60/CE* e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)". *Pubblicata nel B.U. Abruzzo 16 aprile 2014, n. 15.*

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 3 aprile 2014, n. 14

Modifiche alla *legge regionale 21 novembre 2011, n. 17* (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della *Direttiva 2005/36/CE*, della *Direttiva 2006/123/CE*, della *Direttiva 2011/92/UE*, della *Direttiva 2009/147/CE*, della *Direttiva 2011/36/UE* e della *Direttiva 2011/93/UE*. *Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 aprile 2014, n. 14, supplemento*

4. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.


Corte di giustizia

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2014 causa C-329/13, (Articolo 99 del regolamento di procedura – *Direttiva 2003/4/CE* – Validità – Accesso del pubblico all'informazione ambientale – Eccezione all'obbligo di divulgare informazioni ambientali qualora la divulgazione possa recare pregiudizio alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo – Carattere facoltativo di tale eccezione per gli Stati membri – Articolo 6 TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta).

DISPOSITIVO:

L'esame delle questioni sottoposte non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 9 aprile 2014 causa C-225/13 (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – *Direttiva 75/442/CEE* – Articolo 7, paragrafo 1 – Piano

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

di gestione – Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti – Nozione di “piano di gestione dei rifiuti” – Direttiva 1999/31/CE – Articoli 8 e 14 – Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva)

DISPOSITIVO:

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interrimento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interrimento tecnico autorizzati prima dell'entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350.


L'articolo 8 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell'articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 maggio 2014 causa C-161/13 (Appalti pubblici – Settore dell'acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide – Termini di ricorso – Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere)

DISPOSITIVO:

Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un'irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell'Unione.

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 10 aprile 2014 causa C-85/13
(Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B)

DISPOSITIVO:


1) La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:

– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 di tale direttiva;

– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008;

– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 di detta direttiva, e

– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia),

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	--

Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) e Thiene (Veneto),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2014 causa C-35/13 (Agricoltura – Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2 – Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Ambito di applicazione ratione materiae – Protezione nel territorio nazionale – Insussistenza di registrazione comunitaria – Conseguenze – Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica – Presupposti).


DISPOSITIVO:

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 maggio 2014 causa C-15/13 (Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento dell'appalto senza procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Affidatario giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice – Condizione di "controllo analogo" – Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo – Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come "analogo" – "Operazione in house orizzontale")

DISPOSITIVO:

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 12 - 13 giugno 2014 Barbara Attili - Servizio legislativo e qualità della legislazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	--

concluso tra, da un lato, un'università che è un'amministrazione aggiudicatrice ed è controllata nel settore delle sue acquisizioni di prodotti e servizi da uno Stato federale tedesco e, dall'altro, un'impresa di diritto privato detenuta dallo Stato federale e dagli Stati federali tedeschi, compreso detto Stato federale, costituisce un appalto pubblico ai sensi della medesima disposizione e, pertanto, deve essere assoggettato alle norme di aggiudicazione di appalti pubblici previste da detta direttiva.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 3 aprile 2014 cause riunite da C-516/12 a C-518/12 (Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 4 – Domanda di soppressione dell'obbligo di servizio pubblico – Articolo 6 – Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall'adempimento di un obbligo di servizio pubblico)

DISPOSITIVO:

Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere precedentemente all'entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall'adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell'azienda interessata nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni.